Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero del tesoro:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 21 LUGLIO 1981:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 luglio 1981.

Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

(4196)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1981, n. **378.**

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'I.N.P.S. supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'I.N.P.S. l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato art. 3 della legge n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni.

Art. 2.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-84 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 19

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1981, n. **379.**

Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dalla Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonchè quello per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso art. 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato art. 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'art. 1-*bis* del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 20

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 giugno 1981.

Metodo ufficiale di analisi per la determinazione del tenore di acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonchè negli alimenti che li contengono.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 ottobre 1980, n. 659, relativa alla limitazione del contenuto di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di grassi;

Vista la direttiva della commissione CEE del 25 luglio 1980, n. 80/891 CEE, che fissa il metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopra citata;

Sentita la commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il metodo ufficiale di analisi, riportato in allegato, per la determinazione del tenore di acido erucico nei prodotti di cui alla legge 9 ottobre 1980, n. 659.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO

METODO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI ACIDO ERUCICO PRESENTE NEGLI OLI E NEI GRASSI DESTINATI TALI E QUALI AL CONSUMO UMANO, NONCHE' NEGLI ALIMENTI CON AGGIUNTA DI OLI O GRASSI.

Premessa

La legge 9 ottobre 1980, n. 659, stabilisce che il tenore in acido erucico (isomero cis-13 dell'acido docosenoico) negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli e grassi, espresso come percentuale degli acidi grassi totali contenuta nella componente grassa del campione, non può superare il limite del 5%.

In tali prodotti possono però essere presenti altri isomeri cis e trans dell'acido docosenoico che nelle normali condizioni di analisi mediante la cromatografia gas-liquido non vengono distinti dall'acido erucico.

Il metodo descritto nella parte II dell'allegato, eliminando le interferenze da parte di altri isomeri cis e trans dell'acido docosenoico, consente una corretta verifica della rispondenza di un prodotto ai requisiti di legge.

La complessità del metodo rende però conveniente un'opera di preselezione sui campioni onde limitarne l'applicazione ai soli casi di reale necessità.

A tal fine si può operare come segue.

Si determina il tenore globale in acidi docosenoici secondo il normale metodo gascromatografico descritto nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 72/77. (1).

Se il tenore in acidi docosenoici è inferiore al 5% il prodotto è da ritenersi conforme ai requisiti di legge.

Se il tenore in acidi docosenoici è superiore al 5% si procede alla valutazione dei soli isomeri cis dell'acido docosenoico.

A tal fine si opera secondo quanto descritto nella parte III del presente allegato.

Se il tenore in acidi cis docosenoici è inferiore al 5% il prodotto è da ritenersi conforme ai requisiti di legge.

Se il tenore in acidi cis docosenoici è superiore al 5% si procede con il metodo descritto nella parte II del presente allegato.

I. - INTRODUZIONE

1. *Preparazione del campione.*

1.1. Disposizioni generali.

La massa del campione di laboratorio destinato alla analisi deve essere, di norma, pari a 50 g a meno che sia necessario un quantitativo maggiore.

1.2. Preparazione del campione.

Il campione deve essere omogeneizzato prima della analisi.

1.3. Conservazione.

Il campione così preparato deve essere sempre conservato in un recipiente ermetico.

2. *Reattivi.*

2.1. Acqua.

2.1.1. Quando si fa riferimento all'acqua per soluzioni, diluizioni e lavaggi deve intendersi sempre acqua distillata o acqua demineralizzata di purezza equivalente.

2.1.2. Quando si fa riferimento ad una « soluzione » o ad una « diluizione », senza ulteriori specificazioni ci si riferisce ad una soluzione acquosa.

2.2. Prodotti chimici.

Tutti i prodotti chimici devono avere grado di purezza analitica, salvo indicazioni in contrario.

3. *Apparecchiatura.*

3.1. Elenco dell'apparecchiatura.

L'elenco delle apparecchiature non comprende le normali attrezzature di laboratorio.

3.2. Bilancia analitica.

Per bilancia analitica si intende una bilancia della sensibilità di almeno 0,1 mg.

4. *Espressioni dei risultati.*

4.1. Risultati.

Il risultato da indicare sul certificato di analisi è il valore medio ottenuto da almeno due determinazioni di soddisfacente ripetibilità.

4.2. Calcolo della percentuale.

I risultati sono espressi in % (m/m) di acido erucico sul totale degli acidi grassi, contenuti nella componente grassa de campione nello stato in cui è giunto al laboratorio.

4.3. Numero di cifre significative.

Il risultato non deve comportare cifre significative in numero maggiore di quanto lo consenta la precisione del metodo.

II. DETERMINAZIONE DELL'ACIDO ERUCICO

1. *Campo d'applicazione.*

Il metodo consente di determinare l'acido erucico contenuto:

i) negli oli e nei grassi che contengono acido cetoleico (un isomero cis dell'acido docosenoico presente negli oli di pesce);

(1) « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 12 del 25 gennaio 1977.

ii) negli oli e nei grassi idrogenati che contengono isomeri cis e trans dell'acido docosenoico.

2. *Definizione.*

Tenore di acido erucico: acido erucico determinato con il metodo specificato.

3. *Principio.*

Separazione degli esteri metilici degli acidi grassi costitutivi mediante cromatografia su strato sottile al nitrato d'argento effettuata a bassa temperatura e determinazione quantitativa degli esteri separati mediante cromatografia gas-liquido.

4. *Reattivi.*

4.1. Etere etilico esente da perossidi.

4.2. n-esano.

4.3. Gel di silice G, per cromatografia su strato sottile.

4.4. Gel di silice per cromatografia su colonna.

4.5. Nitrato d'argento, soluzione 200 g/l. Sciogliere 24 g di nitrato d'argento in acqua e portare il volume a 120 ml con acqua.

4.6. Soluzione di erucato di metile 5 mg/ml. Sciogliere 50 mg di erucato di metile in alcuni ml di n-esano e portare il volume a 10 ml.

4.7. Tetracosanoato di metile, soluzione per lo standard interno, 0,25 mg/ml. Sciogliere 25 mg di tetracosanoato di metile in alcuni ml di n-esano (4.6.) e diluire a 100 ml in n-esano.

4.8. Solvente di sviluppo. Toluene: esano, 90:10 (v/v).

4.9. 2,7 diclorofluoresceina, soluzione 0,5 g/l. Sciogliere riscaldando ed agitando 50 mg di 2,7 diclorofluoresceina in 100 ml di soluzione acquosa di metanolo al 50%.

5. *Apparecchiatura.*

5.1. Apparecchiatura per cromatografia su strato sottile, comprendente in particolare:

5.1.1. Surgelatore in grado di mantenere la vasca di sviluppo ed il contenuto a temperature comprese fra —20°C e —25°C.

5.1.2. Lastre di vetro, 200 mm × 200 mm.

5.1.3. Lampada UV.

5.1.4. Colonna di vetro lunga 200 mm, con diametro interno di 10 mm, munita di filtri di lana di vetro o di vetro sinterizzato, oppure piccoli imbuti con filtri di vetro sinterizzato.

5.1.5. Applicatore per deporre le soluzioni sotto forma di banda o striscia sottile.

5.2. Apparecchiatura per cromatografia gas-liquido, munita di integratore elettronico, come descritta nel capitolo III dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 72/77 della commissione.

6. *Procedimento.*

6.1. Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi. Procedere come descritto al capitolo « III Osservazioni integrative », punto 1.

6.2. Cromatografia su strato sottile.

6.2.1. Preparazione delle lastre.

Introdurre 50 g di gel di silice (4.3.) in un pallone a fondo rotondo da 500 ml insieme a 120 ml di soluzione di nitrato d'argento (4.5.) e agitare per un minuto fino ad ottenere una poltiglia completamente omogenea. Distribuire la poltiglia nel solito modo sulle lastre, regolando lo spessore su 0,5 mm. Questa quantità di poltiglia è sufficiente per preparare 5 lastre da 200 × 200 mm. Lasciare seccare parzialmente le lastre all'aria (di preferenza al buio e per circa 80 minuti) sottoponendole successivamente ad un'essicazione e ad un'attivazione in un forno a 100°C per 2 ore e trenta minuti. Le lastre devono essere utilizzate al più presto dopo l'attivazione, diversamente esse devono essere conservate accuratamente in un armadio buio ed attivate prima dell'uso (osservazione: l'attivazione a 110°C per un'ora può essere ritenuta soddisfacente purché le lastre non siano divenute scure). Prima dell'uso tracciare delle linee attraverso tutto lo spessore dello strato, a 10 mm dai lati e dal vertice di ciascuna lastra, per ridurre l'effetto del bordo durante lo sviluppo.

6.2.2. Applicazione degli esteri metilici.

Usando l'applicatore (5.1.5.), depositare sulla lastra 50 microlitri della soluzione di esteri metilici (6.1.), sotto forma di una striscia stretta della lunghezza di circa 50 mm distante almeno 40 mm dal lato della lastra e 10 mm dal fondo. Applicare in modo analogo 100 microlitri di una soluzione contenente volumi uguali della soluzione di esteri metilici (5.1.) e della soluzione di erucato di metile (4.6.). E' necessaria un'attenzione particolare durante l'applicazione delle soluzioni a causa della fragilità dello strato. Dopo l'applicazione degli esteri metilici, il bordo inferiore della lastra può essere lasciato nell'etere dietilico sino a che l'etere risale a circa 5 mm sopra l'area su cui è applicato il campione. In questo modo gli esteri metilici si concentreranno in una banda stretta. Nota: si possono applicare 50 microlitri della soluzione di erucato di metile (4.6.) sulla lastra per facilitare l'identificazione della banda di erucato di metile dopo lo sviluppo (vedi figura).

6.2.3. Sviluppo delle lastre.

Versare nella vasca di sviluppo una quantità di solvente di sviluppo (4.8.) sufficiente ad ottenere una profondità di circa 5 mm. e disporre la vasca, completa di coperchio, in un surgelatore (5.1.1.) a —25°C o quanto più vicino possibile a questa temperatura (talvolta può essere opportuno rivestire internamente la vasca con carta da filtro). Dopo 2 ore, porre con precauzione la lastra nella vasca e lasciare che il solvente salga fino a circa metà o due terzi dell'altezza della lastra. Togliere la lastra e farne cautamente evaporare il solvente in corrente di azoto. Rimettere la lastra nella vasca e lasciare che il solvente ne raggiunga la sommità. Togliere la lastra, essiccarla come sopra in corrente di azoto e spruzzarla con la soluzione di 2,7 diclorofluoresceina (4.9.).

Osservando la lastra alla luce ultravioletta è possibile localizzare la banda di erucato di metile nel campione prendendo come riferimento la striscia più intensa del campione addizionato di erucato di metile.

6.2.4. Separazione delle frazioni di esteri metilici.

Raschiare quantitativamente la banda del metile erucato proveniente dal campione raccogliendola in un becher da 50 ml. Raschiare quantitativamente il gel di silice sopra e sotto la banda del metile erucato che contiene tutte le altre funzioni di esteri metilici degli acidi grassi, raccogliendola in un altro becher da 50 ml. Aggiungere a ciascun becher 1,0 ml della soluzione standard di tetracosanoato di metile (4.7.) e 10 ml di etere etilico (4.1.). Mescolare e versare separatamente i contenuti dei becher nelle colonne e nei filtri (5.1.4.), contenenti circa 1 g di gel di silice (4.4.) ed estrarre gli esteri usando 3 o 4 porzioni da 10 ml di etere etilico. Raccogliere i filtrati in piccole beute. Evaporare a piccolo volume i filtrati sotto lieve corrente di azoto e trasferirli in provette di vetro con fondo a punta. Evaporare tutto il solvente in corrente di azoto in modo che gli esteri metilici si concentrino sul fondo delle provette. Sciogliere gli esteri metilici in 25-50 ml di esano (4.2.).

6.3. Cromatografia gas-liquido.

6.3.1. Procedere come indicato al capitolo III dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 72/77 della commissione e iniettare 1-2 microlitri delle soluzioni di esteri metilici ottenuti:

(i) dalla frazione che contiene l'erucato di metile;

(ii) dalle frazioni che contengono i rimanenti esteri metilici degli acidi grassi.

6.3.2. Con l'integratore elettronico, ricavare le aree dei seguenti picchi:

(i) dal cromatogramma della frazione contenente

l'erucato di metile:

a) erucato di metile (E);

b) standard interno (L_1);

c) area totale dei picchi degli esteri metilici, escluso lo standard interno (EF);

(ii) dal cromatogramma delle frazioni contenenti i rimanenti esteri metilici degli acidi grassi:

a) area totale dei picchi escluso lo standard interno (RF);

b) standard interno (L_2).

7. *Espressione dei risultati.*

7.1. Metodo di calcolo e formula.

7.1.1. Il tenore di acido erucico del campione, espresso in estere metilico, come percentuale degli esteri metilici degli acidi grassi totali preparati dal campione, è calcolato:

$$\frac{E}{L_1\left(\frac{EF}{L_1}+\frac{RF}{L_2}\right)} \times 100$$

dove: E, EF, RF, L_1 e L_2 = aree dei picchi di cui al punto 6.3.2., corrette se necessario con gli opportuni fattori di calibrazione. Il tenore in erucato di metile, ottenuto con la formula sopraindicata, è equivalente al tenore dell'acido erucico espresso in percentuale del contenuto totale in acidi grassi.

7.1.2. Quando l'area del picco è espressa in percentuale, calcolare EF e RF nel modo seguente:

$EF = 100 - L_1$

$RF = 100 - L_2$

7.1.3. Il procedimento di calcolo (7.1.1.) suppone che il tenore di acido tetracosanoico nel campione sia trascurabile. Qualora fosse presente una certa quantità di detto acido, il valore in acido tetracosanoico (L_2) ottenuto con il cromatogramma delle frazioni contenenti gli altri esteri metilici di acidi grassi può essere ridotto a:

$$L_2 - T_2$$

dove:

$$T_2 = \frac{T_0P_2}{P_0}$$

e

T_2 = area del picco dell'estere metilico dell'acido tetracosanoico proveniente dal campione, che costituisce una parte dell'area del picco imputata allo standard interno nel cromatogramma della frazione contenente i rimanenti esteri metilici degli acidi grassi (6.3.2.) ii);

P_2 = area del picco dell'estere metilico dell'acido palmitico ottenuto dal cromatogramma della frazione contenente i *rimanenti esteri metilici degli acidi grassi;*

T_0 = area del picco dell'estere metilico dell'acido tetracosanoico ottenuta dal cromatogramma degli esteri metilici degli acidi grassi totali determinati con l'analisi di cui all'allegato VI del regolamento CEE n. 72/77;

P_0 = area del picco dell'estere metilico dell'acido palmitico ottenuta dal cromatogramma degli esteri metilici degli acidi totali determinati con l'analisi di cui all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 72/77.

7.1.4. Derivazione della formula.

Il tenore in acidi grassi della frazione che contiene l'erucato di metile, espresso come percentuale degli acidi grassi totale contenuti nel campione, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\frac{EF}{L_1}}{\frac{L_1}{EF}+\frac{L_2}{RF}} \times 100 \quad \text{quindi} \quad \frac{EF}{L_1\left(\frac{EF}{L_1}+\frac{RF}{L_2}\right)} \times 100$$

Il tenore in acido erucico **della frazione che** contiene l'erucato di metile è dato dalla seguente formula:

$$\frac{E}{EF}$$

Pertanto, il tenore in acido erucico del campione, espresso come percentuale del tenore totale degli acidi grassi, è dato dalla relazione:

$$\frac{EF}{L_1\left(\frac{EF}{L_1}+\frac{RF}{L_2}\right)} \times \frac{E}{EF} \times 100 \quad \text{ovvero} \quad \frac{E}{L_1\left(\frac{EF}{L_1}+\frac{RF}{L_2}\right)} \times 100$$

7.1.5. Ripetibilità.

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente, nelle stesse condizioni, dallo stesso analista e sullo stesso campione, non deve superare, in valore relativo, il 10% del valore determinato, e, in valore assoluto, 0,5 g per 100 g del campione prendendo il valore più grande.

III. — Osservazioni integrative

1. *Preparazione degli esteri metilici.*

Gli esteri metilici necessari alle determinazioni del tenore di acido erucico vengono preparati, secondo quanto descritto nella sezione II.4 dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 73/77, alla seguente maniera: pesare circa 500 mg del grasso in una provetta con tappo smerigliο da 20 ml. Aggiungere alla provetta 5 ml di n-esano e ancora 0,25 ml di soluzione metanolica di potassio idrossido, circa 2N. Tappare la provetta e miscelarne il contenuto, per circa 20 sec, finché la soluzione diventa limpida. Subito dopo la chiarificazione la soluzione diventerà opalescente in conseguenza della formazione di glicerolo. Dopo la sedimentazione del glicerolo, che ha luogo rapidamente, allontanare lo strato superiore che contiene gli esteri metilici.

2. *Determinazione di tenore in acidi grassi cis docosenoici.*

La determinazione del tenore in acidi grassi cis docosenoici viene effettuata utilizzando la cromatografia gas-liquido in condizioni tali da separare gli isomeri cis e trans degli acidi docosenoici. A tal fine gli esteri metilici, preparati secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo, vanno iniettati, in opportuna quantità, in una apparecchiatura per cromatografia gas-liquido munita di integratore elettronico, secondo quanto descritto nella sezione III dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 72/77, e di una colonna cromatografica adatta allo scopo. Le fasi stazionarie utilizzabili vanno scelte fra i tipi cianopropilpolisilossano e cristalli liquidi. Le condizioni ottimali vanno determinate, da caso a caso, utilizzando una miscela di calibrazione contenente metile erucato e metile brassidato in parti uguali.

Si menzionano, a titolo di esempio, alcuni tipi di colonne, con le relative condizioni cromatografiche, utilizzabili allo scopo:

a) colonna cromatografica in acciaio inossidabile, lunghezza 6 m, diametro interno 0,27 cm, impaccata con Chromosorb P-AW-DMCS, 100-120 mesh, al 15 per cento di OV-275. Temperatura della colonna compresa tra i 210 e i 220°C; flusso del gas di trasporto (azoto) tra i 9 e i 15 ml/min;

b) colonna cromatografica in acciaio inossidabile, lunghezza 6 m, diametro interno 0,27 cm, impaccata con Gas-Chrom Q, 100-120 mesh al 10 per cento di Silar 10C. Temperatura della colonna compresa tra i 190 e i 195°C; flusso del gas di trasporto (azoto) tra i 10 e 20 ml/min;

c) colonna cromatografica in vetro, lunghezza 3m, diametro interno 2 mm, impaccata con Gas-Chrom Q, 100-120 mesh al 5% di cristalli liquidi BMBT (n,n'-bis-p-metossibenziliden α, α-bis-p-toluidina). Temperatura della colonna compresa tra i 180 e i 185°C; flusso del gas di trasporto (azoto) tra i 15 e i 20 ml/min.

1 Campione 2 Erucato di metile

3 Campione + erucato di metile

(4296)

DECRETO 25 giugno 1981.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali in data 3 agosto 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974), in data 27 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975), in data 13 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975), in data 18 giugno 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979), in data 2 dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980), recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Vista la direttiva della commissione CEE in data 9 giugno 1980, n. 80/590 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea n. L 151/21 del 19 giugno 1980), relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 20 dicembre 1980;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità, e, per quanto riguarda i metodi ufficiali di analisi, la Commissione permanente per la determinazione di detti metodi;

Visti gli articoli 11 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 8, primo comma, lettera *a*), del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) la denominazione "per alimenti", ovvero una menzione specifica circa il loro uso, come ad esempio, "macchina da caffè", "bottiglia per vino", "cucchiaio per minestra", ovvero il simbolo riportato nell'allegato I al presente decreto ».

Art. 2.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

Sezione I. — MATERIE PLASTICHE

Parte *B* - *Additivi per materie plastiche*

1) E' inclusa la voce: « Esteri di acidi grassi con poliglicerolo » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « Per films estensibili di PVC destinati al contatto con gli alimenti del tipo I, in quantità massima del 2% sulla materia plastica ».

2) E' inclusa la voce: « Prodotti di condensazione del poliossietilene (3) con alcooli grassi da C_{10} a C_{18} » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: « Per films poliolefinici, in quantità non superiore all'1% sulla materia plastica ».

Art. 3.

Nell'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Alla sezione 1, lettera *A*, numero 2: « Condizioni delle prove (durata e temperatura) da scegliere in rapporto alle condizioni di contatto nell'impiego reale », sono incluse le seguenti condizioni di prova, sotto la voce « Contatto breve »;

« Recipienti ed oggetti per fritture, arrosti e simili: 2 ore a 175°C con olio di girasole o di oliva ».

2) Alla sezione 2: « Determinazione della migrazione specifica », è incluso come punto 9, il metodo d'analisi per la determinazione della migrazione dello stagno, riportato nell'allegato II al presente decreto.

3) Alla sezione 3: « Rivelazione della migrazione di tracce di coadiuvanti tecnologici », il metodo di analisi che figura al punto 7 (« fenoli e cresoli ») è sostituito da quello riportato nell'allegato III al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO I

SIMBOLO

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE DI STAGNO

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di determinare la migrazione di stagno da materiali e oggetti, destinati al contatto con alimenti, contenenti composti stagno-organici o loro prodotti di decomposizione.

2. *Principio del metodo.*

La prova di cessione viene eseguita ponendo in contatto l'oggetto finito o il provino rappresentativo con soluzione di acido acetico al 3%, che in tal caso è il solvente simulante più severo.

Lo stagno viene determinato, nella soluzione proveniente dalla prova di cessione, mediante spettrofotometria ad assorbimento atomico con fornace di grafite.

3. *Reattivi.*

3.1. Soluzione di acido nitrico 1:1 (v/v).

3.2. Acqua distillata o acqua demineralizzata di purezza equivalente.

3.3. Soluzione di acido acetico al 3% (v/v).

3.4. Stagno metallico.

3.5. Acido cloridrico concentrato al 37% (d = 1,186).

3.6. Soluzione madre di stagno. Sciogliere 1 g di stagno metallico (3.4) con 100 ml di acido cloridrico concentrato (3.5) in pallone tarato della capacità di 1000 ml e portare a volume con acqua (3.2).

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Normale vetreria di laboratorio, decontaminata con soluzione di acido nitrico (3.1) e ripetutamente lavata con acqua distillata (3.2).

4.2. Termostato.

4.3. Spettrofotometro ad assorbimento atomico con fornace di grafite, lampada EDL e bombola di argon.

4.4. Micropipette automatiche, della capacità di 25 e 100 microlitri.

5. *Procedimento.*

Gli oggetti finiti o provini rappresentativi di essi vengono posti in termostato (4.2) a contatto con la soluzione di acido acetico al 3% (3.3) precondizionata alla temperatura richiesta, per la durata e la temperatura prescelte in rapporto alle condi-

zioni di contatto nell'impiego reale secondo le modalità di cui all'allegato IV, sezione I, punto A/2 del decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Al termine della prova di contatto, la soluzione, raffreddata a temperatura ambiente, viene esaminata allo spettrofotometro ad assorbimento atomico (4.3) effettuando, mediante micropipetta (4.4), iniezioni di 25 microlitri.

Successivamente iniettare 25 microlitri di una soluzione standard di stagno di concentrazione 0,1 ppm ottenuta diluendo 100 microlitri della soluzione (3.6) a 1000 ml con acqua distillata (3.2) in pallone tarato.

Lo spettrofotometro viene predisposto adottando le condizioni operative idonee ad ottenere la sensibilità di determinazione (6.).

Ad esempio:

fenditura: 0,7 nm;
lunghezza d'onda: 224,6 nm;
temperatura di essiccamento: 150°C per 20 secondi;
temperatura di incenerimento: 500°C per 50 secondi;
atomizzazione: 2700°C con gas-stop;
canna pirolitica.

6. *Limite di rivelabilità del metodo*: 0,1 p.p.m. di stagno.

7. *Interpretazione dei risultati.*

Ai fini della valutazione della rispondenza alla norma, il campione in esame deve fornire una risposta inferiore al limite di rivelabilità del metodo (6).

ALLEGATO III

DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE DI FENOLI E CRESOLI

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Il metodo descritto permette di determinare la migrazione di fenoli e cresoli da materiali ed oggetti, destinati al contatto con alimenti.

2. *Principio del metodo.*

La prova di cessione viene eseguita ponendo in contatto l'oggetto finito o il provino rappresentativo con acqua distillata. I fenoli ed i cresoli, espressi come fenolo, vengono determinati nella soluzione proveniente dalla prova di cessione per copulazione con una soluzione di cloruro di para-nitro-benzendiazonio e misura spettrofotometrica, a 490 nm, della intensità del colore sviluppatosi.

3. *Reattivi.*

3.1. Soluzione di idrossido di sodio 0,2 M.
3.2. Soluzione di acido acetico 0,2 M.
3.3. Soluzione di cloruro di para-nitro-benzendiazonio 0,1 M.

Addizionare a 50 ml di una soluzione di para-nitro-anilina 0,2 M in acido cloridrico 3 M, previamente raffreddata in bagno di acqua e ghiaccio, 20 ml di una soluzione di nitrito di sodio 0,5 M ugualmente raffreddata. Distruggere l'eventuale accesso di nitrito con circa 100 mg di acido solfammico e portare a 100 ml con acqua.

La soluzione deve essere conservata al buio, a 0°C circa.

3.4. Soluzione standard di fenolo, contenente 5 mg/litro di fenolo p.p.a.

3.5. Acqua distillata o acqua demineralizzata di purezza equivalente.

4. *Apparecchiatura.*

4.1. Normale vetreria di laboratorio.
4.2. Palloni tarati, della capacità di 50 ml.
4.3. Bilancia analitica, sensibilità 0,1 mg.
4.4. Spettrofotometro o fotocolorimetro, munito di vaschette con cammino ottico di 1 cm.

5. *Modo di operare.*

10 ml della soluzione acquosa proveniente dalla prova di cessione, trasferiti in un pallone tarato della capacità di 50 ml (4.2) posto in un bagno di acqua e ghiaccio, vengono addizionati di 5 ml di idrossido di sodio 0,2 M (3.1), e neutralizzati con 5 ml di acido acetico 0,2 M (3.2). Si aggiungono quindi 0,2 ml di soluzione di cloruro di para-nitro-benzendiazonio (3.3) e poi — goccia a goccia — 12 ml di idrossido di sodio 0,2 M. Si porta a segno con acqua distillata (3.5) e si mantiene la soluzione al buio per 1 ora circa.

Si misura spettrofotometricamente (4.4), a 490 nm, l'intensità del colore sviluppatosi, in confronto con un « bianco » ottenuto, seguendo il medesimo procedimento, da 10 ml di acqua distillata.

6. *Curva di taratura.*

In una serie di palloni tarati della capacità di 50 ml si pongono 0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione standard di fenolo (3.4), corrispondenti rispettivamente a 0, 5, 10, 15, 20 e 25 microgrammi di fenolo. Si diluisce a 10 ml con acqua distillata, e si procede come indicato al modo di operare (5).

Si traccia la curva di taratura delle assorbanze in funzione dei microgrammi di fenolo.

7. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

La quantità di composti fenolici presenti nella soluzione di cessione, espressi come fenolo, viene ricavata dalla curva di taratura (6).

8. *Osservazioni.*

Ai fini della valutazione della rispondenza alla norma, il campione in esame non deve cedere più di 0,2 mg/dm^2, ovvero 1 ppm riferita alla capacità dell'oggetto e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume.

(4295)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 579.955.925.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio 1981;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali, anche per il 1980;

Visto il proprio decreto, in data 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 147, con il quale è stata asse-

gnata, fra l'altro, alla regione Umbria, la somma di L. 178.167.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 3717, resa in data 24 marzo 1981 dal presidente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione, fra l'altro, dell'importo di lire 579.955.925, relativamente all'anno 1980;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 579.955.925, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 299

(4086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 83, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Tommaso De Cunzo, prefetto della provincia di Venezia, è stato nominato commissario del Governo per la regione Veneto, a decorrere dal 2 maggio 1981.

(4431)

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo, in Torino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 107, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata la non assoggettabilità della Piccola casa della Divina Provvidenza Cottolengo, in Torino, alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(4361)

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della Fedecommisseria Gregorio ed Egidio Lomellini, in Genova, del Fondo di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano, dell'Istituto di assistenza Ernesto Stillio, in Torino, dell'Infermeria Santa Maria opera pia dott. Domenico Uccelli, in Cannobio, dell'Opera pia fondazione Vittorio Emanuele II, in Milano e dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 108, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata la non assoggettabilità della Fedecommisseria Gregorio ed Egidio Lomellini, in Genova, del Fondo di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano, dell'Istituto di assistenza Ernesto Stillio, in Torino, dell'Infermeria Santa Maria opera pia dott. Domenico Uccelli, in Cannobio (Novara), dell'Opera pia fondazione Vittorio Emanuele II, in Milano e dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, in Milano, alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(4379)

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata, in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 106, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata la non assoggettabilità dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata», in Milano, alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(4378)

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute, in Bologna, dell'Istituto Sacra Famiglia, in Cesano Boscone, dell'Ente di assistenza sociale «Il Salvatore», in Roma e del Pio lascito Luisa Picasso, in Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 103, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata la non assoggettabilità delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Istituto Gualandi per sordomuti e sordomute, in Bologna, Istituto Sacra Famiglia, in Cesano Boscone (Milano), Ente di assistenza sociale «Il Salvatore», in Roma e Pio lascito Luisa Picasso, in Genova, alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(4380)

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi, in Firenze, delle Opere laiche palatine pugliesi, in Bari, dell'Associazione opera Ronconi-Pennesi, in Roma e dell'Ente italiano di servizio sociale, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1981, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 99, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata la non assoggettabilità dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi di Firenze, delle Opere laiche palatine pugliesi di Bari, dell'Associazione Opera Ronconi-Pennesi di Roma e dell'Ente italiano di servizio sociale di Roma alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(4362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 15 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1209,95	1209,95	1209,90	1209,95	1210 —	1203,50	1210,05	1209,95	1209,95	—
Dollaro canadese	1005,80	1005,80	1005 —	1005,80	1005,95	1005,80	1005,625	1005,80	1005,80	—
Marco germanico	498,35	498,35	498,75	498,35	498,50	498,55	498,35	498,35	498,35	—
Fiorino olandese	447,46	447,46	447,75	447,46	447,75	447,45	447,54	447,46	447,46	—
Franco belga	30,409	30,409	30,43	30,409	30,40	30,40	30,4310	30,409	30,409	—
Franco francese	209,84	209,84	209,90	209,84	209,85	209,85	209,88	209,84	209,84	—
Lira sterlina	2274 —	2274 —	2274,50	2274 —	2273,25	2267,90	2273,25	2274 —	2274 —	—
Lira irlandese	1818,25	1818,25	1818 —	1818,25	1816,20	—	1818,20	1818,25	1818,25	—
Corona danese	159,25	159,25	159,30	159,25	159,15	159,20	159,30	159,25	159,25	—
Corona norvegese	198,55	198,55	198,75	198,55	198,60	198,50	198,36	198,55	198,55	—
Corona svedese	234,64	234,64	234,75	234,64	234,70	234,65	234,50	234,64	234,64	—
Franco svizzero	581,86	581,86	582,75	581,86	582,40	579,85	582,30	581,86	581,86	—
Scellino austriaco	70,72	70,72	70,75	70,72	70,75	70,70	70,78	70,72	70,72	—
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,80	18,70	18,75	18,65	18,70	18,70	18,70	—
Peseta spagnola	12,469	12,469	12,49	12,469	12,48	12,45	12,4850	12,469	12,469	—
Yen giapponese	5,233	5,233	5,26	5,233	5,23	5,20	5,2390	5,233	5,233	—

Media dei titoli del 15 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,150
» 5,50 % » » 1968-83	85,250
» 5,50 % » » 1969-84	81,875
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	71 —
» 6 % » » 1972-87	71,550
» 9 % » » 1975-90	70,100
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	79,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	64 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	77,100
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,150
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1979/82	96,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	99,275
» » » » 1- 3-1980/82	98,175
» » » » 1- 5-1980/82	97,450
» » » » 1- 6-1980/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,875
» » » » 1- 8-1980/82	97,875
» » » » 1-10-1980/82	96,500
» » » » 1-12-1980/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/83	98,700
» » » » 1-10-1980/83	99,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,525
» » » 12 % 1- 4-1982	94,475
» » » 15 % 1- 1-1983	94,100
» » » 12 % 1-10-1983	86,300
» » » 12 % 1- 1-1984	85,375
» » » 12 % 1- 4-1984	85,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1210 —
Dollaro canadese	1005,712
Marco germanico	498,35
Fiorino olandese	447,50
Franco belga	30,42
Franco francese	209,86
Lira sterlina	2273,625
Lira irlandese	1818,225
Corona danese	159,275
Corona norvegese	198,455
Corona svedese	234,57
Franco svizzero	582,08
Scellino austriaco	70,75
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,477
Yen giapponese	5,236

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 16 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1203,70	1203,70	1203,75	1203,70	1203,75	1209,65	1203,80	1203,70	1203,70	1203,70
Dollaro canadese . . .	999 —	999 —	999 —	999 —	999,75	999 —	999,55	999 —	999 —	999 —
Marco germanico . . .	498,70	498,70	499,10	498,70	498,75	498,65	498,75	498,70	498,70	498,70
Fiorino olandese . . .	447,70	447,70	448,25	447,70	447,80	447,65	447,60	447,70	447,70	447,70
Franco belga	30,447	30,447	30,43	30,447	30,45	30,45	30,445	30,447	30,447	30,45
Franco francese .	210,22	210,22	209,80	210,22	210 —	210,20	210,15	210,22	210,22	210,20
Lira sterlina	2262,95	2262,95	2266 —	2262,95	2263 —	2262,90	2264,50	2262,95	2262,95	2265,95
Lira irlandese	1816,50	1816,50	1816 —	1816,50	1814 —	—	1817 —	1816,50	1816,50	—
Corona danese	159,28	159,28	159,40	159,28	159,20	159,30	159,30	159,28	159,28	159,30
Corona norvegese . .	198,71	198,71	198,90	198,71	198,80	198,70	198,70	198,71	198,71	198,60
Corona svedese	233,88	233,88	233,90	233,88	233,90	233,90	233,90	233,88	233,88	233,90
Franco svizzero . . .	582,27	582,27	580,50	582,27	580 —	579,75	579,60	582,27	582,27	579,80
Scellino austriaco . . .	70,747	70,747	70,80	70,747	70,80	70,75	70,81	70,747	70,747	70,75
Escudo portoghese .	18,70	18,70	18,78	18,70	18,72	18,65	18,70	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola . .	12,471	12,471	12,48	12,471	12,45	12,45	12,48	12,471	12,471	12,45
Yen giapponese	5,213	5,213	5,2250	5,213	5,21	5,20	5,21	5,213	5,213	5,20

Media dei titoli del 16 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	88,725
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,325
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,875
» 6 % » » 1970-85 .	78,050
» 6 % » » 1971-86 .	70,925
» 6 % » » 1972-87 . . .	71,500
» 9 % » » 1975-90 . .	71,225
» 9 % » » 1976-91 .	72,875
» 10 % » » 1977-92 . . .	79,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	66,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	84,350
» » » Ind. 1-10-1979/81 . .	99,200
» » » » 1-12-1979/81 . .	99 —
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,125
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,400
» » » » 1- 5-1979/82 . .	97,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 . .	97,525
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,200
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,550
» » » » 1- 7-1980/82 . .	98,975
» » » » 1- 8-1980/82 .	98,150
» » » » 1-10-1979/82 .	96,675
» » » » 1-10-1980/82 .	96,650
» » » » 1-12-1980/82 . .	97,900
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,650
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	94,525
» » » 15 % 1- 1-1983 . .	94,125
» » » 12 % 1-10-1983	86,125
» » » 12 % 1- 1-1984	85,400
» » » 12 % 1- 4-1984	84,425
» » » 12 % 1-10-1984 . . .	83,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1203,75
Dollaro canadese	999,275
Marco germanico	498,725
Fiorino olandese	447,65
Franco belga	30,451
Franco francese	210,185
Lira sterlina	2263,725
Lira irlandese	1816,75
Corona danese	159,29
Corona norvegese	198,705
Corona svedese	233,89
Franco svizzero	579,685
Scellino austriaco	70,778
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,475
Yen giapponese	5,211

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 1942. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 1942. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l'esame delle varietà di viti ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 sono stati approvati i requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l'esame delle varietà di viti ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà in recepimento della direttiva (CEE) 72/169 del 14 aprile 1972 che fissa i caratteri e le condizioni minime per l'esame delle varietà di viti.

(4363)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Italconsult, in Roma e C.M.P. Compagnia mediterranea di prospezione, in Roma, in amministrazione straordinaria.

Con decreto 16 luglio 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Italconsul, in Roma e C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezione, in Roma, è stato nominato commissario, in sostituzione del prof. Gianni Giuseppe Zandano, il prof. Luigi Cappugi, nato a Firenze il 6 aprile 1936.

(4455)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 1981 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1981 rispetto a giugno 1980 risulta pari a più 20,6 (più ventivirgolasei).

(4456)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a complessivi cinquantanove posti nella qualifica di ispettore tecnico periferico per la scuola elementare e materna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342 e in particolare l'art. 4;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928 ed in particolare l'art. 8;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero e nel limite dei posti relativi ai contingenti sottoindicati è indetto un concorso per titoli per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico per la scuola elementare e materna:

1) scuola elementare: posti n. 37;
2) scuola materna: posti n. 22.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso i direttori didattici in servizio di ruolo compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi per esami e per titoli nel soppresso ruolo degli ispettori scolastici, che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sessantacinquesimo anno di età o il settantesimo se ancora in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale ed indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, dovranno pervenire direttamente all'ufficio medesimo *entro il termine perentorio di giorni trenta* che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) gli estremi del decreto ministeriale con il quale è stato bandito il concorso a ispettore scolastico nella cui graduatoria di merito si trova compreso;

c) il contingente (scuola materna o elementare) al quale preferisce essere assegnato. Nel caso in cui i posti del contingente richiesto risultino assegnati ad altri candidati che lo precedono in graduatoria, l'aspirante sarà assegnato d'ufficio ai posti compresi nell'altro contingente;

d) il possesso della qualifica di direttore didattico di ruolo e la istituzione scolastica di titolarità, nonchè, se diversa, la sede in cui presta servizio attualmente;

e) di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se e pendente ricorso avverso il provvedimento stesso;

f) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, né di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

g) di non essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e di non essere sottoposto a procedimento penale. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del provveditore agli studi da cui il candidato dipende.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 2.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso oltre che di coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti anche di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 4.

Tra i partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato in concorsi per esami e per titoli a posti di ispettore scolastico.

I candidati che risultino compresi in più graduatorie di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore scolastico saranno collocati nella graduatoria di cui al comma precedente con il punteggio più alto.

A parità di punteggio si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di cui al primo comma del presente articolo e che intendano far valere titoli di precedenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dal citato art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'anzidetta graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Ai candidati che risulteranno compresi nella graduatoria di cui al primo comma del precedente art. 4 sarà attribuito, ogni anno, un numero di posti pari alla metà dei posti vacanti alla data del 10 settembre nella dotazione organica degli ispettori tecnici periferici della scuola materna ed elementare, sino all'esaurimento della graduatoria medesima.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 4 dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) copia del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso per ispettore scolastico in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dalla Direzione generale per l'istruzione elementare, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

I candidati compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 4 conseguiranno, entro il numero dei posti messi a concorso con il presente decreto nonchè entro il limite della metà di quelli disponibili al 10 settembre di ogni anno, la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, e saranno assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, al contingente per la scuola elementare o a quello della scuola materna, in una delle sedi degli uffici scolastici periferici.

L'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato dev'essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito favorevole della prova, il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede a concedere al personale nominato ispettore tecnico periferico in prova la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione, ovvero alla restituzione del predetto personale al ruolo di provenienza, nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1981
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 206

(4398)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

teoria e tecnica della progettazione edilizia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(4287)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

seconda cattedra di urbanistica (per le esigenze del laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4276)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4277)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

cattedra di diritto e procedura penale militare posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4278)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4279)

Diario della prova pratica del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo, specialità meccanica.

Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Palermo, specialità meccanica, si svolgerà presso l'istituto di fisica dell'Università di Palermo, via Archirafi, 36, nei giorni 25 e 26 settembre 1981 con inizio alle ore 9.

(4423)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, avrà luogo il giorno 11 settembre 1981, con inizio alle ore 8, presso l'istituto di fisica dell'Università di Palermo, via Archirafi n. 36.

(4421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di ispettore nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico ispettivo, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai laureati in giurisprudenza, indetto con decreto ministeriale 27 maggio 1980, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - 1° piano (Parlamentino) - Via Molise n. 2 - Roma, nei giorni 6 e 7 novembre 1981, con inizio alle ore 8,30.

I candidati riceveranno in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo e sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento.

(4366)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811980)